



Decreto Dirigenziale n. 60 del 03/02/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER LA COSTRUZIONE DI UN MURO SPONDALE A CONFINE CON IL TORRENTE LA FRATTA IN SOLOFRA. RICHIEDENTE: LUDOIL RE S.P.A. - PRATICA 1156/DS.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

Premesso:

- che, con nota n. 9739 del 08/07/13, il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno comunicò di avere revocato il nulla osta rilasciato con Delibera n. 37 del 21/04/1993 a favore della Società S.A.C.O.L. S.r.l., per la costruzione di un muro spondale a confine con il Torrente La Fratta in agro del Comune di Solofra, scaduto il 31/01/2012;
- che, con nota n. 823288 del 02/12/2013 questa UOD, nel rilevare che per detta opera non risultava pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione e che quindi essa era da ritenersi abusiva, invitò il Comune di Solofra a dare seguito alla nota n. 13947 del 27/08/2013 con la quale aveva comunicato l'avviso di procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 241/1990 per la verifica di competenza e l'emissione, ricorrendone gli estremi, del provvedimento repressivo del caso;
- che, con nota acquisita in data 10/10/13 n. 698010 l'ing. R. Gallo, in qualità di tecnico incaricato dalla committenza, nel comunicare che l'impianto di carburanti a marchio Q8 sito nel comune di Solofra via Nuova ASI è, all'attualità, di proprietà della società LUDOIL Re S.p.A. e che detta società è subentrata nella proprietà alla Soc. SACOL S.r.l. non conoscendo l'esistenza di tale concessione in quanto mai informata dalla società cedente, chiese al Consorzio di Bonifica la sospensione della revoca e l'avvio della pratica per il rinnovo della concessione;
- che, con nota n. 1060 del 22/01/2014 il Consorzio di Bonifica ha comunicato che *"l'abuso citato nella corrispondenza è inteso come abuso amministrativo e non edilizio in quanto la società titolare della concessione non ha mai realizzato alcuna opera abusiva ma è tenuta all'esclusivo rinnovo della concessione in calce, procedimento esclusivamente amministrativo"*;
- che, tenuto conto di quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica con la richiamata nota n. 1060 del 22/01/14, questa UOD, con nota n. 136192 del 25/02/14, ha invitato la Soc. LUDOIL Re S.p.A. a proporre formale istanza di autorizzazione ai fini della regolarizzazione dell'opera;
- che, con note pervenute in data 22/07/14 n. 510082, 746113 del 06/11/14 e 46181 del 23/01/15, la Soc. LUDOIL Re S.p.A. con sede legale in Via Alcide de Gasperi n. 93, Nola, P.IVA: 01376531214, ha trasmesso la documentazione tecnica-amministrativa corredata da formale istanza di autorizzazione in sanatoria;
- che alla pratica è stato assegnato il n. 1156/DS;

Considerato:

- che, dagli atti tecnici a firma dell'ing. Rosario Gallo si evince che le varie opere eseguite sono state realizzate con concessioni edilizie n. 3118 del 19/10/1987, n. 3332 del 05/06/1989 e 4091 del 15/11/1993; inoltre i calcoli delle strutture furono regolarmente depositati al Genio Civile di Avellino ai sensi della L.R. n. 9/83 e che l'opera realizzata ricade all'interno della proprietà della ditta SACOL (oggi LUDOIL Re S.p.A.);
- che, trattandosi di intervento realizzato in prossimità di un corso d'acqua demaniale, esso andava autorizzato ai sensi dell'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904;
- che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza è sufficiente a definire le finalità dell'intervento che, così come realizzato, è ritenuto compatibile con il buon regime del corso d'acqua;
- che non risultano elementi ostativi al rilascio della autorizzazione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;
Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;
Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

Decreta

per quanto in narrativa descritto, che si intende integralmente riportato, di rilasciare, alla Società LUDOIL Re S.p.A. come sopra generalizzata, ai soli fini idraulici e ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'autorizzazione in sanatoria per la costruzione di un muro a confine con il torrente La Fratta in via Nuova ASI del Comune di Solofra, secondo gli elaborati tecnici agli atti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento ed alle condizioni nel seguito riportate:

- › la LUDOIL Re S.p.A. è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- › Il presente provvedimento potrà essere revocato da questa U.O.D. del Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523/1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte della U.O.D. Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi manutentivi cui è tenuto il concessionario;
- › La Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare il presente provvedimento, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- › in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di autorizzazione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- › eventuali varianti dovranno preventivamente essere autorizzate dallo scrivente Ufficio e dagli Enti a vario titolo competenti;
- › il concessionario sarà l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche, progettuali, costruttive o da carente manutenzione delle opere;
- › si intendono nel presente decreto, seppur non riportate, espressamente richiamate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute in pareri e nulla osta eventualmente rilasciati da altri Enti, cui è fatto obbligo di conformarsi;
- › il presente provvedimento viene rilasciato facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, compresa la proprietà dei fondi interessati, nel rispetto delle servitù prediali e demaniali;
- › tutta la responsabilità connessa alla gestione e all'utilizzo delle opere rimarrà ad esclusivo carico del concessionario, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Regionale;

- › il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire eventuali opere accessorie che si dovessero rendere necessarie, anche in futuro, per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, pena l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- › il presente decreto dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- › tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della LUDOIL Re S.p.A., Via Alcide de Gasperi n. 93, Nola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali; (53)
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Solofra.

Biagio Franza